

Spett.le  
REGIONE PUGLIA  
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E  
QUALITÀ URBANA  
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE  
PAESAGGISTICA  
[sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

e pc **PROVINCIA DI LECCE**  
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e  
Transizione Ecologica  
Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali  
[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

Rif Prot. Int. OS2\_S012/2023

Bologna, lì 19 luglio 2023

**Oggetto: Istanza PAUR “Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione elettrica da fonte fotovoltaica, con potenza nominale pari a 5.950,00 KWN e potenza di picco (potenza moduli) pari a 6.894,72 KWP e delle relative opere ed infrastrutture connesse sito nel Comune di Cutrofiano (LE) denominato “Bardoscia 2”**

**- Riscontro alle osservazioni presenti nel parere negativo della Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 5287 del 20/06/2023 allegato al verbale della Cds del 22.06.2023.**

Spett.le  
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA,

la scrivente OPDENERGY SALENTO 2 S.r.l., titolare del progetto agrivoltaico denominato “Bardoscia 2” (codice identificativo regionale ZSAB815 ) riscontra il verbale della c. di s. svoltasi in data 22.6.2023, trasmesso in data 30.6.2023, onde formulare le seguenti osservazioni in riscontro al parere espresso nel procedimento dalla Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio giusta nota acquisita al prot. prov. n. 25077 del 20.6.2023.

1. In via preliminare, deve essere ben perimetrata l'esatta portata dell'affermazione secondo la quale “la qualificazione di pubblica utilità è un effetto dell'acquisizione dell'a.u., successiva ad essa e non antecedente”. L'affermazione (contenuta nella sentenza del T.A.R. Puglia Lecce III n. 322/2023) parrebbe essere utilizzata dalla Regione per denegare la pubblica utilità e, prima ancora, il pubblico interesse degli impianti F.E.R. in corso di autorizzazione.  
In realtà, l'affermazione è corretta solo ove riferita alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza che costituisce il primo atto della procedura espropriativa e che “è un effetto dell'acquisizione dell'a.u., successiva ad essa e non antecedente”.  
L'affermazione è, invece, scorretta ove finalizzata a denegare la pubblica utilità e, prima ancora, il pubblico interesse degli impianti F.E.R. in corso di autorizzazione.  
Ed invero, sono numerose le sentenze nelle quali il G.A. chiamato a valutare la legittimità di dinieghi opposti alla realizzazione di impianti F.E.R. afferma che i medesimi impianti sono strumentali alla realizzazione di un interesse pubblico, definito “strategico, specie alla luce dell'attuale scenario internazionale” (ex multis T.A.R. Puglia I di Lecce, sentenze n. 1584/2022, n. 1585/2022, n. 1586/2022, n. 1750/2022, n. 1799/2022 e n. 318/2023, e III di Bari, sentenza n. 913/2023; C. di S. VI n. 2983/2021; T.A.R. Campania Salerno II n. 1544/2023 e n. 1556/2023).

Del resto, il Regolamento U.E./2022/2057 approvato dal Consiglio U.E. in data 22.12.2022 e pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea il 29.12.2022, istitutivo del quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, espressamente prevede:

- all'art. 3, par. 1, che *"la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi"*;
- al considerando n. 9, che *"per eliminare le strozzature nella procedura autorizzativa e nell'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, è opportuno, nell'ambito della procedura di pianificazione e autorizzazione, che al momento della ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete"*;
- all'art. 3, par. 2, che *"gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente"*.

Trattasi di principi che, in uno con quelli di cui al D.Lgs. n. 199/2021 (che *"costituisce diretta attuazione della direttiva U.E. 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11.12.2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed è dunque una norma di stretta attuazione di una previsione di diritto eurounitario"*), in quanto espressione del *"principio di primauté del diritto eurounitario"* che *"impone di privilegiare, nel dubbio esegetico, una interpretazione della normativa nazionale che sia in linea con la normativa comunitaria pur non immediatamente applicabile"*, non possono essere pretermessi (T.A.R. Puglia Lecce I n. 1584/2022, n. 1585/2022, n. 1586/2022, n. 1750/2022 e n. 1799/2022).

2. Ai punti 1, 3, 4 e 5 la Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio afferma l'incompatibilità del progetto con le linee guida del P.P.T.R., invocando, a supporto della tesi per cui sarebbero applicabili anche agli impianti agrivoltaici, la sentenza del T.A.R. Puglia Lecce III n. 1376/2022.

Al punto 5 la Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio contesta, altresì, la possibilità della coltivazione agricola sotto i pannelli *"posti a circa 0,80 m da terra ed alti 5,06 m"*, con conseguente individuazione della percentuale di area conservata agli usi agricoli in misura pari al 49%.

- 2.a In via preliminare, deve significarsi che proprio la circostanza che i pannelli siano *"posti a circa 0,80 m da terra ed alti 5,06 m"* conferma la possibilità della coltivazione agricola al di sotto di essi.

Ed invero, le linee guida ministeriali in materia di impianti agrivoltaici, al par. 2.5, individuano i casi in cui l'altezza *"è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto i moduli fotovoltaici"* (tipo 1), precisando che nel caso di pannelli su strutture mobili si debba fare riferimento alla media delle altezze non inferiore, nel caso di attività colturale, a 2,1 m.

Detta misura è, nella fattispecie di interesse, ampiamente rispettata atteso che, a fronte di un'altezza minima di 0,80 m e di un'altezza massima di 5,06 m, i pannelli hanno un'altezza media pari a 2,93 m.

- 2.b Premesso quanto innanzi, la Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio invoca a supporto delle proprie tesi una sentenza del T.A.R. Puglia Lecce III (la n. 1376/2022) che è stata ampiamente superata da numerose altre sentenze dello stesso T.A.R. che ha affermato l'inapplicabilità agli impianti agrivoltaici della normativa del P.P.T.R. che è *"assolutamente datata ... e dunque ... anacronistica, ... superata dalla congerie di previsioni eurounitarie e nazionali intervenute dall'Accordo di Parigi sul clima del 2015 in poi ... ; previsioni che hanno completamente mutato la realtà normativa di riferimento"*.

In particolare, il T.A.R. Puglia I di Lecce, con le sentenze n. 248/2022, n. 1267/2022, n. 1583/2022, n. 1584/2022, n. 1586/2022, n. 1585/2022, n. 1750/2022 e n. 1799/2022, e II di Bari, con la sentenza n. 568/2022, ha mosso dalla valorizzazione dei profili di differenziazione tra gli impianti agrivoltaici e i "classici" impianti fotovoltaici a terra, rilevando:

- che *"mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione, e il terreno agricolo perde quindi tutta la sua potenzialità produttiva,*

- nell'agrivoltaico ... la superficie del terreno resta permeabile, come tale raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola";*
- che <<- nel fotovoltaico, le potenzialità agricole del fondo vengono azzerate, ora e per il futuro (essendo del tutto problematica la ripresa dell'attività agricola, dopo decenni di utilizzazione dei fondi per le esigenze della produzione di energia, sia pure green); - nell'agrivoltaico, invece, le esigenze della produzione agricola restano intatte, e sono anzi spesso accresciute ... . Pertanto, a differenza di quanto adombrato dalla Regione, non di rapporto di genus a species può parlarsi ... , ma di progressiva gemmazione di un istituto "nuovo" (l'agrivoltaico), dalla sua casa madre (il fotovoltaico), con conseguente acquisto di una ragione sociale propria>>;
  - che "non si può sic et simpliciter ricondurre gli impianti agrivoltaici all'ambito del fotovoltaico puro, come invece la Regione pretende di fare, con un semplice e anacronistico rapporto ... di genus a species".

E non solo!

Con sentenza **n. 318/2023** il **T.A.R. Puglia Lecce I** ha affermato che la Regione non può più effettuare <<una valutazione incentrata unicamente sulla verifica di compatibilità del progetto con strumenti di programmazione regionale (in primis: il P.P.T.R. ... ) emanati circa n. 7 anni orsono (e segnatamente, nell'anno 2015); strumenti che, a cagione della loro vetustà (trattasi, addirittura, di uno strumento antecedente all'Accordo sul Clima, redatto all'esito della Conferenza di Parigi del 2015), sconoscevano del tutto persino il significato del termine "agrivoltaico">>.

Del resto, il P.P.T.R. non ha alcun valore vincolante (**C. di S. IV n. 2242/2022** e **n. 2243/2022** in cui è dato leggere che "nelle aree non vincolate il P.T.P.R. non ha, di per sé, valore di autonoma apposizione di vincolo, ma di mero (e generale) indirizzo pianificatorio per gli enti pubblici") e, quindi, non è idoneo a "determinare" l'esito delle procedure autorizzative di impianti F.E.R. (**C. di S. IV n. 5122/2017** e **T.A.R. Bari II n. 529/2023** che ha già stigmatizzato lo "irragionevole automatismo in forza del quale, in assenza di espressi vincoli, le autorità pugliesi ritengano preclusa la possibilità di rilasciare una positiva valutazione ambientale in ragione di un asserito contrasto con previsioni prive di carattere vincolante e aventi mera funzione di indirizzo").

E ciò vieppiù allorquando, come nella fattispecie, il progetto non ricada in area qualificata inidonea ad ospitare impianti F.E.R. dal D.m. 10.9.2010 e dal r.r. 24/2010, ciò determinando, in base al medesimo D.m. 10.9.2010, "una presunzione di compatibilità con il paesaggio" (T.A.R. Puglia Bari II n. 529/2023).

**3.** Al punto 2 la Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio afferma che la visibilità dell'impianto induce "un processo di forte artificializzazione del paesaggio delle Serre salentine" ed altera "la texture agricola", precisando che il medesimo impianto è visibile dalla S.P. 263, nonché dai seguenti U.C.P.: Masseria Piglia a 400 m; Masseria Lame a 300 m; Masseria Pagliera a 180 m; Masseria Astore a 220 m.

**3.a** In via preliminare, non può non ribadirsi che ciò che è visibile non è necessariamente foriero di impatto visivo ovvero di impossibilità dell'occhio umano di "soportarne" l'inserimento in un contesto paesaggistico nel quale, peraltro, le esigenze di salvaguardia ambientale debbono trovare il punto di giusto equilibrio con l'attività antropica insuscettibile di essere preclusa in quanto foriera di trasformazione:

la visibilità non può tradursi in un elemento ex se ostativo alla realizzazione di impianti. F.E.R., essendo una fisiologica conseguenza dell'antropizzazione del territorio, e, comunque, non è necessariamente foriera di impatto visivo.

In tal senso è costante la giurisprudenza:

- **T.A.R. Abruzzo L'Aquila I n. 214/2023** in cui si evidenzia che <<il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle "aree non idonee" espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia n. 904/2010; T.A.R. Toscana Firenze n. 357/2017; T.A.R. Sicilia Catania I n. 1459/2017) in quanto la presenza di impianti fotovoltaici ... non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva. ... non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. Essendo cambiato il quadro normativo, e anche la sensibilità collettiva verso l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, risulta inevitabilmente diverso anche il modo in cui sono valutate le modifiche all'aspetto tradizionale dei luoghi";

- **C. di S. VI n. 3696/2020** secondo cui *“il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l’oggettività del novum sul paesaggio preesistente posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile”*;

- **C. di S. IV n. 4566/2014** secondo cui *«la visibilità e co-visibilità è una naturale conseguenza dell’antropizzazione del territorio analogamente ai ponti, alle strade ed alle altre infrastrutture umane. ... Pertanto si deve negare che, al di fuori dei siti paesaggisticamente sensibili e specificamente individuati come inidonei, si possa far luogo ad arbitrarie valutazioni di compatibilità estetico-paesaggistica sulla base di giudizi meramente estetici, che per loro natura sono “crocianamente” opinabili (basti pensare all’armonia estetica del movimento delle distese di aerogeneratori nel verde delle grandi pianure del Nord Europa)»*.

**3.b** A fronte di tanto e di quanto significato al precedente punto 1 (in ordine alla pubblica utilità e, prima ancora, al pubblico interesse degli impianti F.E.R. in corso di autorizzazione) ed al punto 2 (in ordine all’inapplicabilità agli impianti agrivoltaici della normativa del P.P.T.R. e, comunque, alla valenza da attribuirsi alla medesima normativa nelle procedure autorizzative di impianti F.E.R.), è evidente che l’equa ponderazione degli interessi coinvolti nel procedimento non può condurre al diniego alla realizzazione del progetto per tematiche legate alla sua visibilità che, al più, possono legittimare l’imposizione di prescrizioni realizzative volte a contenerla.

A tal proposito, si richiama la sentenza **n. 392/2022 del T.A.R. Molise I** che in riferimento ad un caso in cui il progetto intercetta un vincolo archeologico di derivazione statale ha affermato che *“lo strumento appropriato per assicurare la tutela dell’interesse archeologico era proprio quello della formulazione di prescrizioni per la fase dell’esecuzione dell’impianto, le quali avrebbero potuto efficacemente comporre, in un’ottica di proporzionalità e ragionevolezza, tutti gli interessi in gioco”*, così stigmatizzando, a fronte di criticità suscettibili di essere risolte con l’imposizione di prescrizioni realizzative, la sicura loro preferibilità al categorico diniego alla realizzazione di un progetto di pubblica utilità e, prima ancora, di pubblico interesse.

**3.c** Premesso tutto quanto innanzi, la Società proponente ha condotto un’analitica disamina degli impatti paesaggistici indotti dal progetto sulla S.P. 263, nonché sugli U.C.P. Masserie Piglia, Lame, Pagliera e Astore mediante lo studio d’intervisibilità.

**Vedasi elaborati:**

- **ZSAB815\_AnalisiPaesaggistica\_23-Studio di intervisibilità,**
- **ZSAB815\_AnalisiPaesaggistica\_24-Relazione studio di intervisibilità.**

Da detta disamina è emerso:

- che l’impianto non sarà visibile dalla S.P. 263, così come dalla Masseria Astore;
- che l’impianto sarà appena percepibile, solo in alcune del giorno, dalle Masserie Piglia e Lame (nel tempo rimaneggiate sì da perdere i loro caratteri identitari) e dalla Masseria Pagliera (diruta).

Nonostante quanto emerso, peraltro, la Società proponente, nell’ottica di cui al precedente punto 3.b ed al fine di azzerare la percepibilità dell’impianto, propone un’ulteriore sua misura di mitigazione consistente:

- nell’inserimento di schermature realizzate con siepi di viburno perimetrali con altezza pari 5 m su tutti i lati dell’impianto;
- lungo la S.P. 343, in aggiunta alla piantumazione di filari di siepi di ulivi di altezza pari a 3,5 m per una profondità di 30 m l’inserimento di una siepe di viburno di altezza pari a 5 mt

**Vedasi elaborato:**

- **ZSAB815\_AnalisiPaesaggistica\_25- Sezione mitigazione perimetrale.**

Per effetto di detta misura l’impianto risulterà “non ... percettibile da nessun punto del bacino dei 3 km, rimanendo visibile solo la vegetazione esterna” integrandosi in uno scenario che ricorrentemente propone la materializzazione dei confini di proprietà con filari di alberature

**Vedasi elaborato:**

- **ZSAB815\_AnalisiPaesaggistica\_24-Relazione studio di intervisibilità.**



## OPDENERGY SALENTO 2

Per ogni evenienza in merito a quanto qui rappresentato si prega di rivolgersi ai seguenti recapiti:

- Francesca Sarzani
- Email: [fsarzani@opdenenergy.com](mailto:fsarzani@opdenenergy.com)
- Cell. 338 – 911 0 111

Distinti saluti

**OPDENERGY SALENTO 2 S.r.l.**

Il legale rappresentante

**Alejandro Javier Chaves Martinez**

*(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*